

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

DELL'AZIENDA

TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

VIA DEL FANTE, 22 - 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR

REVISIONI

REV.	CAUSA DELLA REVISIONE	DATA
1	Emissione	08.05.2018

INDICE

1. Definizioni	
2. Introduzione	
3. Modello di organizzazione e di gestione	
4. Organismo di vigilanza	
5. Flussi informativi interni	
6. Sistema disciplinare	
7. Diffusione e conoscenza del modello	
PARTE SPECIALE "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione	
PARTE SPECIALE "B" - Reati di Falso Nummario	
PARTE SPECIALE "C" - Delitti contro l'industria e il commercio	
PARTE SPECIALE "D" - Reati societari e corruzione tra privati	
PARTE SPECIALE "E" - Delitti contro la personalità individuale	
PARTE SPECIALE "F" - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	

1. DEFINIZIONI

TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE (o la Società) Decreto	Sta ad indicare l'azienda TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via Del Fante, 22, 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR
Destinatari	indica il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231; indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, nonché i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
Enti o Ente	ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;
Linee Guida	indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008;
Modello	indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;
Reati Presupposto	indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente. si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
Testo Unico Sicurezza	indica il D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81. c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le successive modifiche e integrazioni;
Testo Unico Ambientale	Indica il D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 Norme in Materia Ambientale e le successive modifiche e integrazioni
TUF	indica il D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.

2. INTRODUZIONE

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune convenzioni internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- (i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a); o
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l'ordinaria attività d'impresa.

Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una "*colpa di organizzazione*": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo esponente, se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'Ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute

da parte di tutti i destinatari; (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; e (iii) al suo aggiornamento.

Il Modello, in base alla previsione del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione del Modello stesso e dal suo costante aggiornamento ed adeguamento.

Il Giudice del procedimento penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

2.2 Storia, Attività e Governance di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE è una cooperativa sociale con sede a Valeggio sul Mincio in Via del Fante, 22. La cooperativa, nata inizialmente nell'anno 2000 in forma di Associazione, si è successivamente iscritta al registro delle imprese nel 2001.

La COOPERATIVA SOCIALE TANGRAM O.N.L.U.S. si prefigge di realizzare, a partire dal territorio in cui opera, servizi ed interventi di educazione/animazione a favore dei minori e delle famiglie.

A oggi la cooperativa eroga servizi di varie e differenti tipologie a sostegno dell'infanzia e delle famiglie tra i quali, in particolare:

- Servizi di asilo nido
- Servizi di gestione di aree gioco, centri educativi e centri estivi
- Servizi di doposcuola
- Servizi di consulenza e formazione

La cooperativa è diretta da un Consiglio di Amministrazione di nr. 5 membri (Presidente del C.d.A, Vice-Presidente e nr. 3 Consiglieri senza delega). Non sono presenti attribuzioni di specifici poteri ai componenti del Consiglio di Amministrazione e pertanto, da statuto, tutti i poteri sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione stesso con specifica attribuzione al Presidente del C.d.A (e in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente) dei poteri di rappresentanza Vs. terzi e istituzioni.

La cooperativa ha ottenuto dall'Organismo Terzo Indipendente CSI la certificazione UNI EN ISO 9001 con il seguente campo di applicazione: "PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO". Il Sistema di Gestione per la Qualità, certificato secondo la norma ISO 9001 risulta correttamente compreso e sostanzialmente quotidianamente applicato all'interno dell'organizzazione.

Si riporta di seguito la sintesi dei principali dati aziendali:

Denominazione Sociale	TANGRAM ONLUS
Forma societaria:	Cooperativa Sociale
Sede legale:	37067 Valeggio sul Mincio (VR) – Via del Fante, 22
Numero di telefono:	045 7951343

Codice Fiscale:	93131900230
R.E.A.	VR – 311780
Indirizzo E-Mail:	info@tangramvaleggio.it
Sito Web:	www.tangramvaleggio.it
PEC	tangramonlus@legalmail.it

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

3.1 Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente ad una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che le forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere a TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- la dotazione ed attribuzione all'Organismo di Vigilanza di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.

3.2 Struttura del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati, presupposto per i quali TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività dalla stessa svolta.

TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE è consapevole della circostanza che l'implementazione del Modello si accompagna nella prassi all'adozione anche di un Codice Etico, in cui l'Ente normalmente formalizza i principi cui ispira l'esercizio della propria attività aziendale.

Non è intenzione di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE sottrarsi a tale prassi, tanto più che la Società ha sempre uniformato la propria attività d'impresa ad un insieme di principi e di regole di condotta ispirati ai valori della correttezza, della trasparenza e della buona fede.

Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ed altri contro il patrimonio mediante frode (artt. 24 e 25). Successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente, che è stata pertanto via via estesa alle seguenti fattispecie:

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- Reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- Reati di falso nummario (art. 25-*bis*);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis-1*);
- Reati societari e di corruzione tra privati (art. 25-*ter*);
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater-1*);

- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*);
- Reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Reati di riciclaggio, ricettazione e auto-riciclaggio (art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 *decies*).
- Reati ambientali (art. 25 *undecies*)
- Impiego di lavoratori cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)

La responsabilità amministrativa degli Enti è destinata, peraltro, a conoscere ulteriori ampliamenti. Per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, dovrà adottare apposite delibere per revisionare e/o integrare il Modello con l'inserimento di nuove *Parti Speciali* relative ai reati che, per effetto di ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente.

3.3 Principi di prevenzione del Modello Organizzativo

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo: all'interno di un processo aziendale, funzioni separate – e in contrapposizione - devono decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di marketing e vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

3.4 Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

l) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è stata condotta, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto. Tale analisi è stata sviluppata nel periodo luglio – settembre 2011 e i risultati sono stati formalizzati in apposita relazione del 28 settembre 2011 che è stata base e presupposto per la realizzazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi

definitiva e immodificabile, ma, al contrario, dovrà essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e dovrà essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE svolge la propria attività d'impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate le specifiche misure definite (anche con rinvio a procedure interne espressamente precisate) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è esterno a TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, quindi del tutto autonomo e indipendente, come meglio precisato al punto 4 del presente Modello.

3.5 Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente esposte al rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta dall'Ufficio Legale interno alla società con il supporto di un consulente esterno esperto in organizzazione aziendale appositamente incaricati allo scopo e analizzando la realtà di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE sulla base di interviste agli Amministratori, ai Responsabili di Processo e all'analisi di alcuni documenti a campione fra quanti utilizzati per la gestione delle attività aziendali.

Infine, TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ha proceduto alla stesura, all'interno delle aree a rischio individuate nel corso dell'analisi valutativa iniziale, delle procedure e dei protocolli ritenuti opportuni al fine di assicurare l'adeguatezza e l'efficienza del modello in relazione alle disposizioni del Decreto. Gli esiti delle

predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le misure predisposte da TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

3.6 Parti Speciali

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di varie Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i. reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- ii. Reati di falso nummario (Parte Speciale "B");
- iii. Delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "C")
- iv. Reati societari e di corruzione tra privati (Parte Speciale "D");
- v. Delitti contro la personalità individuale (Parte speciale "E") (non previsto dall'analisi ma inserito a titolo cautelativo)
- vi. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte speciale "F");

All'esito della mappatura dei rischi effettuata, TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i seguenti reati:

- Delitti di criminalità organizzata: da quanto emerso nella fase di analisi tali rischiosità appaiono estremamente improbabili;
- Delitti contro la personalità dello stato e reati transnazionali: la specifica governance aziendale e il grado di controllo già presente al momento dell'analisi su tali aspetti consente di ritenere la probabilità di avvenimento di tali reati non rilevante;
- Abusi di Mercato: tali reati sono stati esclusi in quanto l'attività dell'azienda non prevede operazioni finanziarie che possano configurarsi ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF
- Reati in materia di riciclaggio e ricettazione e autoriciclaggio: tali reati sono stati ritenuti non sussistenti in quanto tutti gli acquisti di materiali e prodotti risultano totalmente tracciabili e avvengono in rispondenza alle procedure del sistema di Gestione per la Qualità, cui si rinvia.
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore: tali fattispecie sono state ritenute escludibili in quanto l'azienda non opera attività a rischio di tali reati
- Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: tali fattispecie di reato non sono apparse come potenzialmente a rischio e comunque le regole per la gestione di tale fattispecie sono state inserite, come specifiche previsioni del Codice Etico aziendale, cui si rinvia;
- Reati ambientali tali fattispecie di reato non sono apparse come potenzialmente a rischio e comunque alcune regole per la gestione di tale fattispecie sono state inserite, come specifiche previsioni del Codice Etico aziendale, cui si rinvia;
- Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno sia irregolare – Data la specifica realtà dell'azienda tale fattispecie di reato non risulta come potenzialmente a rischio e comunque le regole per la gestione di tale fattispecie sono state inserite, come specifiche previsioni del Codice Etico aziendale, cui si rinvia;
- Reati di razzismo e xenofobia - Data la specifica realtà dell'azienda tale fattispecie di reato non risulta come potenzialmente a rischio e comunque le regole per la gestione di tale fattispecie sono state inserite, come specifiche previsioni del Codice Etico aziendale, cui si rinvia.

3.7 L'attuazione del Decreto da parte di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori, e dipendenti, TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello, ed al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività aziendali.

Il Modello è stato predisposto da TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria (nella versione pubblicata sul sito di Confindustria nel mese di luglio 2014).

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE con delibera dell' 8 maggio 2018 mediante la quale si è anche provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, monocratico e dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

3.8 Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di **TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE**, ivi inclusi gli amministratori, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, e i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE è un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul regolare funzionamento e sull'osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE è monocratico. L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine per tre anni. I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati, senza limite di mandati. Successivamente, in caso non sia tempestivamente nominato un altro Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza nominato resta in carica fino alla data di revoca o di nuova nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o prevista da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicheranno le norme del Codice civile in tema di mandato.

4.2 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, potrà presentare al Consigliodi Amministrazione di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte della stessa TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ed in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di disponibilità dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi previsti per il corretto adempimento del mandato;

- Il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
 - tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE non fanno parte del budget);
- Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza la disponibilità di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di implementazione e aggiornamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune relative proposte;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività aziendali, ai fini della verifica periodica dell'attuazione di quanto previsto dal Modello nonché per aggiornamento della mappatura delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale, mediante attivazione di procedure di controllo con la riserva che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale.
- la richiesta di informazioni periodiche o specifiche a singole funzioni aziendali in relazione alle attività considerate a rischio. Le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza dovranno essere prontamente fornite a cura delle funzioni coinvolte senza omissioni o alterazioni di sorta per assicurare all'Organismo stesso una visione certa e concreta delle attività oggetto di monitoraggio; a tal fine si precisa anche che l'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale.
- il coordinamento con i responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- il controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE che si renda opportuno;

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza provvederà a:

- verificare l'adeguatezza delle norme in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche ed allargamenti dell'attività aziendale;

- segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento.
- curare conseguentemente l'aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
- verificare la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto;

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci, con cadenza perlomeno annuale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano su tre differenti tipi di verifiche:

- *verifiche sugli atti*: periodicamente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e di eventuali contratti di significativa rilevanza conclusi da TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE nell'ambito delle aree di rischio;
- *verifiche sulle procedure*: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettiva attuazione del presente Modello;
- *verifiche sulle segnalazioni e le misure*: l'Organismo di Vigilanza esaminerà ogni segnalazione ricevuta nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione annualmente predisposta dall'Organismo di Vigilanza per il Consiglio di Amministrazione.

5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

5.1 Comunicazioni e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

È possibile contattare l'Organismo di Vigilanza di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE mediante 3 modalità:

- Contatto personale con uno dei membri e stesura congiunta di un documento diretto all'Organismo di Vigilanza
- Comunicazione @-mail alla casella di posta elettronica dell'incaricato dell'Organismo di Vigilanza organismodivigilanza@tangramvaleggio.it
- segnalazioni scritte, anche eventualmente in forma anonima, in busta chiusa spedita all'indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - VIA DEL FANTE, 22, 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR

L'organismo di vigilanza è tenuto a condurre indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del presente Modello e, qualora siano ritenute serie e fondate, a formulare pareri non vincolanti sulla tipologia e l'entità degli interventi da adottare nonché sulle possibili sanzioni nei confronti dei responsabili. L'attuazione degli interventi e delle possibili sanzioni sono a carico del Consiglio di Amministrazione che ne decide l'entità tenendo conto dei pareri e delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione eventuali.

5.2 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE;
- i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- eventuali prospetti riepilogativi degli appalti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private;
- eventuali commesse attribuite da enti pubblici, dalla Comunità Europea o da soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.
- infortuni e incidenti sul lavoro considerabili quali gravi o molto gravi (indicativamente con prognosi iniziale superiore a gg. 40)
- incidenti ed emergenze ambientali derivate ad esempio dallo sversamento involontario di prodotti chimici, emissioni in atmosfera oltre ai limiti previsti ecc.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla

commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante.

Tutti i dipendenti di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla società.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione informazioni dettagliate circa eventuali modifiche dei poteri definiti e delle deleghe attribuite.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare; una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organismo di Vigilanza comunicherà al Consiglio d'Amministrazione per le proprie determinazioni se, all'esito degli accertamenti svolti sulle comunicazioni e segnalazioni pervenute, le stesse possano essere state redatte con dolo o colpa grave finalizzate al nocimento della società, dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

5.3 Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Annualmente, inoltre, come già sopra definito, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in relazione alle sue funzioni devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico e/o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di sorvegliare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

6.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal CCNL delle Cooperative Sociali.

Le sanzioni saranno irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari può essere proposta dal RSPP e/o dal Datore di lavoro.

Le misure disciplinari qui di seguito elencate, irrogabili nei confronti del personale non dirigente, sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL e delle eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate tenuto conto:

- dell'intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni, nonché ai fini della rilevanza della recidiva.

Per cui, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti di detti lavoratori, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL del settore Cooperative Sociali

6.3 Misure nei confronti di dirigenti

In caso di inosservanza da parte dei dirigenti dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico ovvero in caso di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle suddette prescrizioni, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

Costituisce illecito anche la mancata vigilanza del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti, tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni, che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

Il presente sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Consiglio di Amministrazione. Il Modello Organizzativo e il Codice Etico sono considerati vincolanti per tutti i destinatari. Pertanto, tali documenti e i loro eventuali successivi aggiornamenti vengono resi noti da parte della Società ai destinatari attraverso l'invio di una circolare interna secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ponendo in particolare evidenza le sanzioni collegate alle violazioni.

6.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e se ritenuto opportuno l'Assemblea dei Soci, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

6.5 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali, fornitori e sindaci

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, da partner commerciali o da fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

7. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

7.1 Formazione del personale

TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Formazione iniziale ai coordinatori dei servizi attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- Diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni per tutti i dipendenti;
- Pubblicazione sul sito internet e nell'intranet di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE del presente Modello e del Codice Etico ad esso collegato;
- Pubblicazione nell'intranet di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE delle procedure interne collegate al presente Modello;
- Diffusione tramite circolare interna di materiale informativo dedicato all'argomento per la comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- Informativa in sede di assunzione.

7.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori

TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori, attraverso la pubblicazione del presente Modello nel sito internet aziendale.

7.3 Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, la Società inserisce nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegnano al rispetto delle norme del Codice Etico e al rispetto dei dettami del D.Lgs. 231/01, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE.

La Società ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti (quali i collaboratori, partner commerciali e consulenti) che, non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per il personale interno.

PARTE SPECIALE "A"

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

(Omissis)

PARTE SPECIALE B

Reati di falso nummario

(Omissis)

PARTE SPECIALE C

Delitti contro l'industria e il commercio

(Omissis)

PARTE SPECIALE D

Reati societari e corruzione tra privati

(Omissis)

PARTE SPECIALE E

Delitti contro la personalità individuale

(Omissis)

PARTE SPECIALE F

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche

(Omissis)